Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 9 novembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 19 maggio 1971, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIA D'ORO

MARCHIS dott. Enrico, settembre 1970 in Amman (Giordania).

Direttore dell'Ospedale italiano di Amman, si prodigava infaticabilmente e con eccezionale senso di abnegazione per alleviare le sofferenze di quelle popolazioni, tragicamente provate da drammatici eventi. Nelle più difficili e rischiose condizioni di tempo e di ambiente riusciva ad assicurare, con il fulgido esempio ed i propri, altamente qualificati interventi, la piena efficienza dell'istituzione sanitaria, riscuotendo unanimi, grati consensi e suscitando, ovunque, commossa ammirazione.

MEDAGLIE D'ARGENTO

Alla memoria di ARRUGA Marco, il 15 giugno 1969 in Carignano (Torino).

Animato da impulsi di profonda generosità, non esitava a tuffarsi fra le vorticose acque di un fiume per soccorrere un amico in grave difficoltà. Raggiunto il pericolante, riusciva a spingerlo in salvo verso la riva, mentr'egli, stremato per lo sforzo e travolto dall'impeto della corrente, sacrificava la giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

Suor CINISELLI Almerica, settembre 1970 in Amman (Giordania).

Superiora della comunità di suore dell'Ospedale italiano di Amman, si prodigava, con infaticabile generosità e profondo spirito di sacrificio, per lenire, in occasione di tragici avvenimenti, le gravi sofferenze della popolazione. Mirabile esempio di abnegazione e di operante umana solidarietà che suscitava ovunque viva e commossa ammirazione.

MEDAGLIE DI BRONZO

DE SANTIS Salvatore, carabiniere, il 22 ottobre 1941 in Roma.

Scorto un cavallo che, privo di guida, percorreva, ad andatura sfrenata, una affollata via cittadina trainando un carretto, non esitava, con generosa determinazione ed elevato senso del dovere, ad affrontare l'animale riuscendo, dopo notevoli sforzi, ad arrestarne la corsa

SALVO dott. Pietro, vice prefetto, febbraio-settembre 1968 in provincia di Trapani.

Preposto ai servizi assistenziali in favore delle popolazioni di centri colpiti da un violento movimento tellurico, si adoperava con generoso slancio per lenire le gravi sofferenze ed i disagi dei terremotati, dimostrando non comune sensibilità umana e sociale ed esemplare spirito di sacrificio.

RUSSO dott. Giuliano, settembre 1970 in Amman (Giordania).

In occasione di drammatici avvenimenti, profondeva ogni energia nella propria altruistica missione, contribuendo in maniera rilevante ad alleviare le gravi sofferenze della popolazione tragicamente provata.

(9066)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1971.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 213, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1971, registro n. 2, foglio n. 29, con il quale il dott. Nicola Vena, membro della citata commissione in rappresentanza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso, è stato sostituito, perchè trasferito presso altra sede, dal dott. Orlando Di Nucci;

Vista la nota n. 3716 del 19 febbraio 1971 con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione stessa, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante dott. Orlando Di Nucci con il dott. Pasquale Raimondo;

Decreta:

Il dott. Pasquale Raimondo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Orlando Di Nucci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1971
Registro n. 10 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 86

(9797)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1971.

Sostituzione di due membri in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 99, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota n. 368 dell'11 gennaio 1971 con la quale l'ufficio del genio civile di Piacenza prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante geom. Fernando Ceschi, perchè deceduto, con il geom. Licio Zaghis;

Vista, la nota n. 485/71 del 13 gennaio 1971 con la quale la camera confederale del lavoro di Piacenza (C.G.I.L.) prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione stessa, il proprio rappresentante signor Carlo Roda, perchè dimissionario, con il sig. Gaetano Bertoli;

Vista la nota del 2 dicembre 1970 con la quale il sig. Carlo Roda rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il geom. Licio Zaghis e il sig. Gaetano Bertoli sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza — quali rappresentanti, il primo, dell'ufficio del genio civile di detta città e, il secondo, della C.G.I.L. — in sostituzione, rispettivamente, del geom. Fernando Ceschi e del sig. Carlo Roda.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1971
Registro n. 10 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 85

(9796)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sondrio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 dicembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare verso nord-ovest e ovest da piazza Garibaldi da piazza Lambertenghi e dal lungo Mallero Cadorna nel comune di Sondrio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sondrio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro panoramico naturale con il degradare verso il torrente Mallero, attraverso una cascata di misurati edifici con tetti rivestiti di materiale lapideo, di muri di sostegno alternati a spazi verdi: l'opera dell'uomo si è armoniosamente fusa con la natura in modo da formare un complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale, qua e là commentati da giardini con bellissimi esemplari di piante di alto fusto, quali cipressi e conifere;

Decreta:

La zona collinare godibile verso nord-ovest ed ovest da piazza Garibaldi da piazza Lambertenghi e dal lungo Mallero Cadorna nel comune di Sondrio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Foglio catastale n. 33: piazza Garibaldi compresa, lungo Mallero L. Cadorna dal ponte Vecchio all'interse-

zione del prolungamento dell'allineamento del lato ovest, di via Pedescallo; la via De Simoni per un tratto; poi la via Valmalenco, indi la via Baiacca e Romegialli comprese.

Foglio catastale n. 32: il giardino pubblico esistente fra la piazza Garibaldi e il lungo Mallero L. Cadorna.

Foglio catastale n. 31: la particella 47 e tutta la parte del foglio ad est di essa, il bordo sud della provinciale di Valmalenco, il limite col foglio 30 verso ovest, il bordo nord della strada comunale di Colombera; la strada provinciale di Valmalenco con le particelle 31, 32 e 59, la strada vecchia di S. Lorenzo.

Foglio catastale n. 21: le particelle numeri 459 e 460.

Foglio catastale n. 32: la parte verso est, fino al bordo nord-est della strada per Caparé.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Sondrio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

L'anno 1969 (millenovecentosessantanove) il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 11, in Sondrio, nella sala della giunta provinciale di Sondrio, si è riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato che la commissione è riunita in numero legale, rivolto un breve saluto ai convenuti ed augurato ai nuovi membri della commissione medesima un proficuo lavoro, apre la discussione sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

SONDRIO - Proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, della zona collinare godibile verso nord-ovest e ovest, da piazza Garibaldi, da piazza Lambertenghi e lungo Mallero Cadorna.

Il presidente propone il riconoscimento di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, della zona della città di Sondrio, la cui veduta è godibile verso nord-ovest e ovest dalla piazza Garibaldi, dal giardinetto pubblico verso nord di essa e dal lungo Mallero L. Cadorna, dai ponti sul Mallero « Matteotti » e « ponte Vecchio », dalla strada per Caparé e da tutti i punti di vista pubblici esistenti nella zona stessa, zona che dovrebbe essere così delimitata:

1) *foglio catastale n.* 33: piazza Garibaldi compresa, lungo Mallero L. Cadorna dal ponte Vecchio all'intersezione del prolungamento dell'allineamento del lato ovest di via Pedescallo; la via De Simoni per un tratto, poi la via Valmalenco, indi la via Baiacca e Romegialli comprese.

2) *foglio catastale n.* 32: il giardinetto pubblico esistente fra la piazza Garibaldi e il lungo Mallero L. Cadorna.

3) *foglio catastale n.* 31: la particella 47 e tutta la parte del foglio ad est di essa, il bordo sud della provinciale di Valmalenco, il limite col foglio n. 30 verso ovest, il bordo nord della strada comunale di Colombera; la strada provinciale di Valmalenco con le particelle 31, 32 e 59, la strada vecchia di S. Lorenzo.

4) *foglio catastale n.* 21: le particelle numeri 459 e 460.

5) *foglio catastale n.* 32: la parte verso est, fino al bordo nord-est della strada per Caparé.

(*Omissis*).

La commissione, udite le dichiarazioni di voto e visto l'art. 5, comma terzo, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, delibera di riconoscere l'importante interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, sulla zona del comune di Sondrio godibile verso nord-ovest e ovest da piazza Garibaldi, da piazza Lambertenghi e lungo Mallero Cadorna, delimitata così come proposta dal presidente della commissione.

(9759)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968 e modificato con decreti ministeriali in data 20 ottobre 1970 e 12 giugno 1971;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 30 luglio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 42 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

Modifiche degli articoli 42 e 49 dello statuto aziendale

Art. 42. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 3% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 49. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 40: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40: complessivamente 13% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente il 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio o dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *l*) dell'art. 40, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il trentacinque per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, a sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(9722)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, approvato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967 e modificato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 30 luglio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18, comma terzo, 41 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA E DI LORETO APRUTINO

Modifiche degli articoli 18, *comma terzo*, 41 *e* 48 *dello statuto aziendale*

Art. 18, comma terzo. — I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili».

Art. 41. — «La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato».

Art. 48. — «Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 20% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *l*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio relative ad immobili acquistati a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(9723)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con decreto ministeriale in data 7 novembre 1968 e modificato con decreti ministeriali in data 17 giugno 1969, 10 marzo 1970 e 20 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 luglio 1971 e 9 agosto 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41 e 48, commi primo, secondo e quarto, dello statuto della Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Modifiche degli articoli 41 *e* 48, *commi primo, secondo e quarto dello statuto aziendale*

Art. 41. — «La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato».

Art. 48, comma primo. — «Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 22% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 11% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *l*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato».

Comma secondo: «I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti».

Comma quarto: «La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizza su pegno e per il risarcimento del danno, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(9724)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali alla ditta Orsina S.p.a. - Farmaceutici Sanar, con sede in Fossano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 1006, in data 14 ottobre 1957, la ditta Orsina S.p.a. - Farmaceutici Sanar, fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Fossano (Cuneo), via Nazario Sauro, 112, le seguenti specialità medicinali salva la prescritta registrazione:

Iodio Sanar, fiale;
Vanadio Sanar, fiale;
Antiacido Sanar, cachets;
Recalcificante Sanar, cachets;
Recalcificante Sanar, flacone;
Granulare;
Sciroppo Sanar;

Vista la lettera in data 19 luglio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Orsina S.p.a. - Farmaceutici Sanar l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Fossano (Cuneo), via Nazario Sauro, 112, concessa con decreto ACIS n. 1006 del 14 ottobre 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Cuneo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 25 ottobre 1971:

Cicolani Carlo, notaio residente nel comune di La Maddalena, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Trani.

Sirolli Mendaro Teseo, notaio residente nel comune di Teulada, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

Marielli Giovanni, notaio residente del comune di Nicosia, è trasferito nel comune di Pula, distretto notarile di Cagliari.

Squillaci Marcello, notaio residente nel comune di Calcio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Treviglio, stesso distretto.

Marrapodi Pietro, notaio residente nel comune di Condofuri, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Bova Marina, stesso distretto.

Malerba Luigi, notaio residente nel comune di Aidone, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Piazza Armerina, stesso distretto.

(9864)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area esterna alla recinzione dell'aeroporto di Viterbo

Con decreto interministeriale 18 settembre 1971, n. 523, è stata trasferita dal demanio dello Stato, ramo Aeronautica, al patrimonio dello Stato l'area esterna alla recinzione dell'aeroporto di Viterbo, ha. 9.87.00, particella 51, foglio n. 141 di Viterbo.

(9769)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1971, registro n. 51 Finanze, foglio n. 344, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'assistente capo Moretti Felice, dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, tendente ad ottenere l'annullamento del provvedimento 10 dicembre 1968 con cui venne respinto il ricorso gerarchico prodotto dall'interessato, a norma dell'art. 102 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(9726)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi), validi per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 30 settembre 1970.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° gennaio 1970 all'8 febbraio 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	398,75 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	398,75 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	2.011,90	2.011,90	4.011,90	4.011,90
	05-06	b. altro	zero	2.700,60	2.700,60	6.450,60	6.450,60
	07-08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero	zero	1.812,50	1.812,50
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	906,25	906,25	906,25	906,25
	08	II. altri	zero	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	145,00	145,00	145,00	145,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 9 febbraio 1970 al 22 febbraio 1970

Tariffa	Statistica	Denominazione	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non tot.	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	225,65 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	225,65 (*a*)	zero (*a*)
15.07 A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	1.137,50	1.137,50	3.137,50	3.137,50
	05-06	b. altro	zero	1.527,50	1.527,50	5.277,50	5.277,50
	07-08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	712,50	zero	1.025,00	1.025,00
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks) . .	zero	512,50	512,50	512,50	512,50
	08	II. altri	zero	820,00	820,00	820,00	820,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	81,90	81,90	81,90	81,90

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 23 febbraio 1970 al 1° marzo 1970

Tariffa	Statistica	Denominazione	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non tot.	Paesi terzi
07 01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	143,10 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	143,10 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	721,25	721,25	2.721,25	2.721,25
	05-06	b. altro	zero	968,75	968,75	4.718,75	4.718,75
	07-08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero	zero	650,00	650,00
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks) . .	zero	325,00	325,00	325,00	325,00
	08	II. altri	zero	520,00	520,00	520,00	520,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	51,90	51,90	51,90	51,90

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
		Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 2 marzo 1970 al 31 maggio 1970					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	143,10 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	143,10 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	721,25	721,25	2.721,25	2.721,25
	05-06	b. altro	zero	968,75	968,75	4.718,75	4.718,75
	07-08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	337,50	zero	650,00	650,00
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	325,00	325,00	325,00	325,00
	08	II. altri	zero	520,00	520,00	520,00	520,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	51,90	51,90	51,90	51,90
		Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° giugno 1970 al 23 agosto 1970					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	250,00 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	250,00 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	1.262,50	1.262,50	3.262,50	3.262,50
	05-06	b. altro	zero	1.695,00	1.695,00	5.445,00	5.445,00
	07-08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	825,00	zero	1.137,50	1.137,50
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	568,75	568,75	568,75	568,75
	08	II. altri	zero	910,00	910,00	910,00	910,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva . . .	zero	91,25	91,25	91,25	91,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 24 agosto 1970 al 27 settembre 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	138,75 (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	138,75 (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	700,65	700,65	2.700,65	2.700,65
	05-06	b. altro	zero	940,65	940,65	4.690,65	4.690,65
	07-08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	318,75	zero	631,25	631,25
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks) . .	zero	315,65	315,65	315,65	315,65
	08	II. altri	zero	505,00	505,00	505,00	505,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	50,65	50,65	50,65	50,65

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 28 settembre 1970 al 30 settembre 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	245,60 (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	245,60 (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	1.238,75	1.238,75	3.238,75	3.238,75
	05-06	b. altro	zero	1.663,10	1.663,10	5.413,10	5.413,10
	07-08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	803,75	803,75	1.116,25	1.116,25
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks) . .	zero	558,10	558,10	558,10	558,10
	08	II. altri	zero	893,10	893,10	893,10	893,10
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	89,40	89,40	89,40	89,40

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

(8543)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1971 al 30 giugno 1971, a norma del regolamento C.E.E. n. 1131/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento comunitario n. 136/66 (olio di oliva), esportati verso i paesi terzi e la Grecia.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati:	
A	olio d'oliva:	
I	che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
a)	ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine anche mescolato con olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	— per le esportazioni verso i paesi terzi europei non rivieraschi del Mediterraneo all'esclusione della Grecia	2,500
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi all'esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	8,000
II	altro:	
a)	olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	— per le esportazioni verso i paesi terzi europei non rivieraschi del Mediterraneo all'esclusione della Grecia	1,000
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi all'esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	8,000

(*a*) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica *K* 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2,2,4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula:
$K' 268 = K 268 - (0{,}023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita:
$\Delta K = 268 - 0{,}5\,(K\,262 + K\,274)$.

(8854)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « S. Marco », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 ottobre 1971, la società cooperativa edilizia « S. Marco », con sede in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 30 ottobre 1963, rep. 28236, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9774)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Ortofrutticola salentina S.C.O.S. », con sede in Alezio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 ottobre 1971, la società cooperativa agricola « Ortofrutticola salentina S.C.O.S. », con sede in Alezio (Lecce), costituita per rogito Leonida Pellegrino in data 13 febbraio 1966, rep. 34266, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9776)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori, con sede in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano in data 28 giugno 1971, n. 15135, l'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori, con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla signorina Letizia Vanzetti, consistente nella ditta « Editrice Vita e Pensiero ».

(9725)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 26 agosto 1971 il notaio dott. Michele Conti, residente ed esercente in Isernia, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale direzione provinciale del Tesoro.

(9728)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 20

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Rendita 5 % (1935)	306486 Usufrutto)	Mensa Arcivescovile di Napoli. *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione del Consolidato 3,50 % (1906) n. 882528 annullata per rimborso e smarrimento del relativo certificato di nuda proprietà e, come quella, è vincolata di usufrutto a favore di Cimino Giovanni, nato a Napoli il 15 novembre 1884, domiciliato in Napoli . . .	Lire 35.000

(9727) Roma, addì 20 ottobre 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 5 novembre 1971 presso la sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,62	612,62	612,52	612,62	612,30	612,50	612,60	612,62	612,62	612,60
Dollaro canadese .	610,30	610,30	610,50	610,30	609,60	609,80	610,60	610,30	610,30	610,25
Franco svizzero .	153,545	153,545	153,50	153,545	153,30	153,51	153,54	153,545	153,54	153,54
Corona danese .	84,17	84,17	84,18	84,17	84,30	84,18	84,175	84,17	84,17	84,18
Corona norvegese .	89,28	89,28	89,28	89,28	89,30	89,31	89,33	89,28	89,28	89,30
Corona svedese .	122,07	122,07	122,10	122,07	122 —	122 —	122,055	122,07	122,07	122,05
Fiorino olandese	183,23	183,23	183,25	183,23	182,80	182,90	183,25	183,23	183,23	183,20
Franco belga . .	13,2050	13,2050	13,20	13,2050	13,15	13,16	13,2075	13,2050	13,20	13,20
Franco francese	110,765	110,765	110,80	110,765	110,70	110,78	110,76	110,765	110,76	110,75
Lira sterlina .	1527,50	1527,50	1528 —	1527,50	1527 —	1527,40	1527,50	1527,50	1527,50	1527,50
Marco germanico .	183,54	183,54	183,52	183,54	183,60	183,60	183,51	183,54	183,54	183,50
Scellino austriaco .	25,3020	25,3020	25,30	25,3020	25,30	25,28	25,305	25,3020	25,30	25,30
Escudo portoghese	22,35	22,35	22,39	22,35	22,30	22,36	22,39	22,35	22,35	22,35
Peseta spagnola	8,9410	8,9410	8,94	8,9410	8,92	8,94	8,9425	8,9410	8,94	8,90

Media dei titoli del 5 novembre 1971

Rendita 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934 . .	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione) .	88,125
» 5 % (Ricostruzione)	93,425
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	94,725
» 5 % (Città di Trieste)	93,50
» 5 % (Beni esteri)	92,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50 % » » 1968-83	91,85
» 5,50 % » » 1969-84	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,475
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,50
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	95,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1971

Dollaro USA .	612,61
Dollaro canadese .	610,45
Franco svizzero .	153,542
Corona danese	84,172
Corona norvegese . . .	89,305
Corona svedese . .	122,062
Fiorino olandese	183,24
Franco belga .	13,206
Franco francese .	110,762
Lira sterlina	1527,50
Marco germanico	183,525
Scellino austriaco	25,303
Escudo portoghese	22,37
Peseta spagnola	8,942

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di cardiochirurgia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Actis Dato Angelo	Caluso 23 giugno 1923					si		
2. Bencini Adriano	Livorno 5 ottobre 1922					si		
3. Bruni Fausto	Viterbo 1° settembre 1923	si						
4. Cabrini Giovanni	Milano 13 ottobre 1926					si		
5. Cammilli Leonardo	Firenze 24 gennaio 1924	si						
6 Chidichimo Guido	Alessandria del Carretto 7 gennaio 1912	si						
7. Curzio Giuseppe	Napoli 8 agosto 1929	si				si		
8. De Filippo Giovanni Maria	Roma 13 luglio 1935	si						
9. Del Fante Florio M.	Rocca di Mezzo (AQ) 1° maggio 1924	si						
10. D'Intimo Silvio	Roma 8 maggio 1930	si						
11. Gioffrè Pier Agostino	Palmi 2 febbraio 1930	si						
12. Gozzetti Giuseppe	Verona 1° febbraio 1935	si						
13. Grande Antonio	Napoli 12 marzo 1931	si						
14. Guarini Luciano	Bari 30 settembre 1935	si						
15. Margaglia Franco	Torino 24 giugno 1929	si						
16. Marino Benedetto	Porto Empedocle 12 agosto 1933	si						
17. Maselli Campagna Giuseppe	Bari 6 aprile 1932					si		
18. Massimo Carlo	Genova 7 novembre 1925	si						
19. Meriggi Angelo	Milano 22 maggio 1927					si		
20. Micozzi Paolo	Roma 13 gennaio 1932	si						
21. Mombelloni Giovanni Taddeo	Brescia 14 settembre 1932	si				si		
22. Morabito Alessandro Benedetto	La Spezia 24 dicembre 1931	si						
23. Morea Mario	Treviso 29 ottobre 1927	si						
24. Palminiello Alfredo	Mondragone 11 agosto 1928					si		
25. Pasanisi Amedeo	Torrepaduli 7 marzo 1920					si		
26. Pellegrini Alessandro	Milano 26 agosto 1932					si		
27. Pezzoli Gian Filippo	Roma 15 marzo 1930	si						
28. Pierangeli Angelo	Pescara 19 agosto 1932					si		
29. Pizzetti Franco	Frascati 29 novembre 1929	si						
30. Respighi Emilio	Milano 2 maggio 1931	si						
31. Salvatore Leonardo	Brindisi 12 maggio 1930	si						
32. Sarti Lorenzo	Roma 27 settembre 1921			si		si		
33. Solinas Angelo	Roma 2 agosto 1927	si						
34. Trani Franco	Roma 9 maggio 1930	si						
35. Trapani Agostino	Roma 24 settembre 1923					si		
36. Ursini Mario	Rocella Ionica 9 dicembre 1926		si					
37. Vaccari Marino	Torano Castello 6 ottobre 1930	si						
38. Venturini Anacleto	Massalombarda 3 ottobre 1923	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di cardiochirurgia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9926)

Elenco degli aiuti di cardiochirurgia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130,

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Astolfi Daniel	Siviglia - 3 giugno 1935	si						
2. Becchi Giuseppe	Savona - 4 novembre 1935	si						
3. Cabrini Giovanni	Milano - 13 ottobre 1926					si		
4. Catania Giuseppe	Regalbuto - 11 marzo 1935	si						
5. Colombi Piero	Milano - 24 gennaio 1938					si		
6. Cotrufo Maurizio	Napoli - 14 luglio 1938	si						
7. D'Alessandro Luigi Claudio	Fiamignano - 22 marzo 1931	si						
8. Demetz Antonio	Castel Rotto - 16 ottobre 1929					si		
9. Gordini Veliano	Forlì - 17 luglio 1933					si		
10. Massini Raffaello	Macerata - 4 agosto 1928	si						
11. Meriggi Angelo	Milano - 22 maggio 1927					si		
12. Mezzacapo Bruno	Capranica - 20 febbraio 1935					si		
13. Mombelloni Giovanni	Brescia - 14 settembre 1932					si		
14. Morsicato Nicolò	Ficarazzi - 19 marzo 1924					si		
15. Panzeri Ezio	Milano - 31 maggio 1937					si		
16. Pedeferri Giuseppe	Delebio - 18 marzo 1937	si						
17. Pellegrini Alessandro	Milano - 26 agosto 1932		si					
18. Puricelli Cesare	Verghera - 28 febbraio 1933					si		
19. Respighi Emilio	Milano - 2 maggio 1931					si		
20. Santoli Carmine	Conza (AV) - 11 novembre 1923					si		
21. Sassi Igino	Isernia - 23 marzo 1931	si						
22. Toia Giovanni	Partinico - 15 ottobre 1927					si		
23. Tomai Franco	Bari 30 dicembre 1929	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di cardiochirurgia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9927)

Elenco degli assistenti di cardiochirurgia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di cardiochirurgia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Baroncelli Genserico	Iesi 9 settembre 1934		si					
2. Baruffi Enrico	Udine 19 giugno 1943	si						
3. Borio Luigi	Torino 29 giugno 1939	si						
4. Bosco Giuseppe	Caserta 25 gennaio 1939	si						
5. Bracale Giancarlo	Baronissi 30 agosto 1943	si						
6. Breccia Pier Augusto	Trento 12 aprile 1943	si						
7. Bricco Giovanni Fulvio	Torino 6 giugno 1939	si						
8. Cabrini Giovanni	Milano 13 ottobre 1926		si					
9. Calza Giovanni	Piacenza 13 febbraio 1943	si						
10. Cecchi Mario	Marina di Carrara 27 marzo 1942	si						
11. Colombi Piero	Milano 24 gennaio 1938		si					
12. Cristaldi Angelo Benito	Enna 17 dicembre 1940	si						
13. Del Vecchio Tomasio	Longobucco 13 novembre 1940	si						
14. De Pinto Francesco Anna	Marsiconuovo 3 dicembre 1943	si						
15. De Simone Giovanni	S. Anastasia 19 aprile 1934					si		
16. Di Fabio Domenico	Morino 13 settembre 1937					si		
17. Faraglia Vittorio	Roma 25 febbraio 1940	si						
18. Ferrini Luigi	Arezzo 24 novembre 1941	si						
19. Gordini Veliano	Forlì 17 luglio 1933		si					
20. La Corte Antonino	Bivona 25 novembre 1938					si		
21. Marcazzan Enrico	Brescia 1° gennaio 1939		si					
22. Massini Carlo	Siena 12 luglio 1943	si						
23. Mazzarella Carlo	S. Mauro Cilento 21 luglio 1941					si		
24. Minale Carmine	Napoli 21 settembre 1943	si						
25. Mombelloni Giovanni	Brescia 14 settembre 1932		si					
26. Morabito Alessandro	La Spezia 24 dicembre 1931					si		
27. Narducci Caterina	Napoli 27 luglio 1938	si						
28. Panzeri Ezio	Milano 31 maggio 1937		si					
29. Pasquè Achille	Milano 27 agosto 1937	si						
30. Pecoraro Nicolino	S. Vito dei Normanni 26 maggio 1940	si						
31. Pensa Piermaria	Milano 10 aprile 1938	si						
32. Peronace Bruno	Milano 16 maggio 1934		si					
33. Pieri Nerli Franco	Milano 21 settembre 1940					si		
34. Porcaro Benito Enrico	Chianche (AV) 1° dicembre 1939	si						
35. Porreca Lorenzo	Torricella Peligna 14 dicembre 1943	si						
36. Pouchè Antonio	Milano 16 agosto 1941	si						
37. Rabitti Giorgio	Bagnolo S. Vito (Mantova) 17 marzo 1938	si						
38. Redaelli Sofia	Milano 24 maggio 1940	si						
39. Respighi Emilio	Milano 2 maggio 1931		si					
40. Romano Antonio	Palermo 15 giugno 1940	si						
41. Rossi Cristiano	Milano 20 agosto 1936	si						
42. Rossi Pierluigi	Tolentino 13 febbraio 1938	si						
43. Scotti Alberto	Napoli 22 maggio 1942	si						
44. Staibano Mario	Roma 27 febbraio 1941	si						
45. Telese Michele	S. Maria Capua Vetere 27 gennaio 1942					si		
46. Tornatore Calogero	Bivona 22 maggio 1937					si		
47. Turinetto Bruno	Gimma 20 ottobre 1940	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di cardiochirurgia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9928)

Rettifica del decreto ministeriale 4 agosto 1971, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1971, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia - sessione anno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla rettifica degli errori materiali contenuti nel citato decreto ed attinenti i dati anagrafici dei sanitari dichiarati idonei;

Esaminati gli atti ed i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 settembre 1970;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Il decreto ministeriale 4 agosto 1971, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia - sessione anno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971, è rettificato come segue:

Al n. 15 della graduatoria, al posto di: « Notarbartolo Villarosa Rodrigo », leggasi: « Notarbartolo di Villarosa Rodrigo »;

Al n. 24 della graduatoria, al posto di: « nato ad Ariano Polesine il 24 dicembre 1922 », leggasi: « nato a Milano il 4 maggio 1916 »;

Al n. 31 della graduatoria, al posto di: « nato a Noto (Siracusa) il 3 marzo 1932 », leggasi: « nato a L'Aquila il 18 luglio 1924 »;

Al n. 40 della graduatoria, al posto di: « nato a Baranissi », leggasi: « nato a Baronissi »;

Al n. 51 della graduatoria, al posto di: « nato a Pavia il 9 aprile 1930 », leggasi: « nato a Siena il 3 marzo 1925 »;

Al n. 52 della graduatoria, al posto di: « Rossi Remo », leggasi: « Rossi Reno »;

Al n. 56 della graduatoria, al posto di: « nato a Villa di Briano il 6 marzo 1932 », leggasi: « nato a Villa di Briano il 6 marzo 1922 »;

Al n. 57 della graduatoria, al posto di: « nato a Gallo Grinzale d'Alba », leggasi: « Gallo Grinzane d'Alba »;

Al n. 63 della graduatoria, al posto di « Calvo Carlo », leggasi « Calvo Antonio ».

Al n. 65 della graduatoria, al posto di: « D'Ambrosio Francesco », leggasi: « Dambrosio Francesco »;

Al n. 70 della graduatoria, al posto di: « nato a Monti Beccaria », leggasi: « nato a Montù Beccaria »;

Al n. 81 della graduatoria, al posto di: « nato a Cagliari il 25 novembre 1938 », leggasi: « nato a Cagliari il 25 novembre 1928 »;

Al n. 87 della graduatoria, al posto di: « nato a Pradlevas », leggasi: « nato a Pradleves »;

Al n. 90 della graduatoria, al posto di: « nato a Pavia il 6 giugno 1933 », leggasi: « nato a Tesero il 26 luglio 1930 »;

Al n. 105 della graduatoria, al posto di: « nato a Napoli il 13 agosto 1924 », leggasi: « nato ad Adrano l'8 giugno 1932 »;

Al n. 109 della graduatoria, al posto di: « nato a Rocchette S. Antonio », leggasi: « nato a Rocchetta S. Antonio »;

Al n. 114 della graduatoria, al posto di: « nato a Bodeno », leggasi: « nato a Bondeno »;

Al n. 136 della graduatoria, al posto di: « nato a Ventimiglia il 15 dicembre 1926 », leggasi: « nato a Ventimiglia il 15 agosto 1926 »;

Al n 138 della graduatoria, al posto di: « Doria Miglietta Francesco », leggasi: « Doria Miglietta Franco »;

Al n. 150 della graduatoria, al posto di: « nato a Voltura Irpina », leggasi: « nato a Volturara Irpina »;

Al n. 166 della graduatoria, al posto di: « nato a Lanciano il 23 maggio 1925 », leggasi: « nato a Lanciano il 23 settembre 1925 »;

Al n. 174 della graduatoria, al posto di: « nato a Gioia Tauro il 28 ottobre 1925 », leggasi: « nato ad Accettura il 23 ottobre 1924 »;

Al n. 179 della graduatoria, al posto di: « nato a Bondeno il 6 luglio 1929 », leggasi: « nato ad Olivetro Citra il 1° gennaio 1924 »;

Al n. 180 della graduatoria, al posto di: « nato a Trivento l'8 dicembre 1923 », leggasi: « nato a Trivento l'8 dicembre 1933 »;

Al n. 181 della graduatoria, al posto di: « nato a Genova il 21 luglio 1929 », leggasi: « nato a Messina il 13 agosto 1929 »;

Al n. 192 della graduatoria, al posto di: « nato a Nocera Ternese », leggasi: « nato a Nocera Terinese »;

Al n. 210 della graduatoria, al posto di: « Arezzi Borao Ettore », leggasi: « Arezzi Boza Ettore »;

Al n. 214 della graduatoria, al posto di: « nato a Ferrara il 15 novembre 1934 », leggasi: « nato a Ferrara il 15 febbraio 1934 »;

Al n. 243 della graduatoria, al posto di: « nato a New York il 12 novembre 1914 », leggasi: « nato a Roma il 22 febbraio 1924 »;

Al n. 266 della graduatoria, al posto di: « nato a Reggio Emilia il 5 gennaio 1926 », leggasi: « nato a Reggio Emilia il 5 gennaio 1936 »;

Al n. 271 della graduatoria, al posto di: « nato ad Orsogna il 21 ottobre 1923 », leggasi: « nato ad Adelfia il 18 aprile 1931 »;

Al n. 297 della graduatoria, al posto di: « Scarzerle Vittorio, nato ad Ispica il 27 agosto 1925 », leggasi: « Scarzerle Vittorio nato a Torino il 20 gennaio 1932 »;

Al n. 306 della graduatoria, al posto di: « nato a Celempa Valforte » leggasi: « nato a Celenza Valfortore »;

Al n. 311 della graduatoria, al posto di: « nato a Roma il 1° gennaio 1933 », leggasi: « nato a Sassello il 9 maggio 1932 »;

Al n. 312 della graduatoria, al posto di: « nato a Salerno », leggasi: « nato a Palermo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9787)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° marzo 1971 e modificata con i decreti ministeriali del 5 aprile 1971 e del 5 aprile 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Castronuovo Antonio, nato a Napoli il 18 aprile 1937	punti	95	su 100
2. Varone Gian Luigi, nato a Castellammare di Stabia il 18 novembre 1938	»	93	»
3. Pace Lucia, nata a Montagnana il 3 novembre 1929	»	89	»
4. Forastiere Elisabetta Vilma, nata a Cepaloni il 12 febbraio 1937	»	86	»
5. Mirra Enrico, nato a Avellino il 23 giugno 1935	»	86	»
6. Decherchi Maria Sonia, nata a Sassari il 20 febbraio 1936	»	84	»
7. De Sanctis Carlo, nato a Beirut l'8 agosto 1938	»	84	»
8. Pellegrinotti Adolfo, nato a Roma il 28 settembre 1936	»	84	»
9. Cimmino Rosa, nata a Casagiove il 24 novembre 1941	»	83	»

10. Galleni Anna Maria, nata a Pietrasanta il 9 dicembre 1941 punti 83 su 100
11. Cuboni Giuseppe Guglielmo, nato a Salisburgo l'8 agosto 1939 » 82 »
12. Tagliazucchi Alberto, nato a La Spezia l'11 aprile 1938 » 82 »
13. Cucinotta Ernesto, nato a Voghera il 23 gennaio 1940 » 81 »
14. Borile Anna, nata a Roma il 7 luglio 1935 » 80 »
15. Delle Monache Carlo, nato a Vetralla il 29 settembre 1932 » 80 »
16. D'Urso Clementina, nata a Roma il 21 novembre 1938 » 80 »
17. Improta Gennaro, nato a Napoli il 12 marzo 1937 » 80 »
18. Morando Francesco, nato a Genova il 28 giugno 1940 » 80 »
19. Scandurra Alberto, nato a Catania il 30 gennaio 1942 » 80 »
20. Adorisio Franca, nata a Cirò Superiore il 18 luglio 1934 » 79 »
21. Bendiscioli Laura, nata a Torino il 19 dicembre 1935 » 79 »
22. Di Sapia Lino, nato ad Avellino il 27 aprile 1941 » 79 »
23. Germano Arturo, nato a Savona il 20 maggio 1939 » 79 »
24. Gozzo Salvatore, nato a Solarino il 19 febbraio 1927 » 79 »
25. Grimaldi Tommaso, nato a Barletta il 18 agosto 1941 » 79 »
26. Morace Giuseppe, nato a Catanzaro il 1° febbraio 1936 » 79 »
27. Riario Sforza Giuseppe, nato a Grosseto il 24 luglio 1940 » 79 »
28. Cerza Giuliana, nata a Roma il 6 ottobre 1943 » 78 »
29. Comastri Giancarlo, nato a Perugia il 31 marzo 1939 » 78 »
30. Cutinelli Letizia, nata a Napoli il 4 febbraio 1944 » 78 »
31. Del Giudice Pasquale, nato a Gerocarne il 17 aprile 1941 » 78 »
32. Grilli Giuseppe, nato a Monte S. Angelo il 3 settembre 1939 » 78 »
33. Vercelloni Barbara, nata a Roma il 14 aprile 1941 » 78 »
34. Carlin Gigliola, nata ad Adria il 24 aprile 1928 » 77 »
35. Cirani Antonio, nato a Casalmaggiore il 2 novembre 1939 » 77 »
36. Croce Alma, nata a Iagodina il 13 maggio 1934 » 77 »
37. De Bellis Giuseppe, nato a Napoli il 2 aprile 1938 » 77 »
38. De Philippis Caterina Vita, nata a Perugia il 7 marzo 1940 » 77 »
39. Idini Francesco, nato a Sassari il 10 settembre 1941 » 77 »
40. Zampetti Pier Luigi, nato a Certaldo il 26 luglio 1940 » 77 »
41. Cuboni Ettore Giovanni, nato a Milano il 26 settembre 1937 » 76 »
42. Morabito Domenica, nata a Napoli il 21 marzo 1936 » 76 »
43. Pavan Renata, nata a Tolmezzo il 18 novembre 1940 » 76 »
44. Sanna Giuliana, nata a Roma il 25 giugno 1930 » 76 »
45. Terracina Dario, nato a Roma il 26 agosto 1937 » 76 »
46. Bovani Iva Maria, nata a Pistoia il 21 novembre 1936 » 75 »
47. Brandi Lucia, nata a Siena il 23 aprile 1940 » 75 »
48. Giardina in De Marco Maria Grazia, nata a Roma il 10 gennaio 1943 » 75 »
49. Martorana Giuseppe, nato a Palermo il 20 novembre 1937 » 75 »
50. Parronchi Grazia, nata a Firenze il 5 luglio 1938 » 75 »
51. Sivini in Trischitta Caterina, nata a Conegliano Veneto il 3 gennaio 1941 punti 75 su 100
52. Zanon Giannino, nato a Pederobba il 3 febbraio 1935 » 75 »
53. Bandello Pasquale, nato a Specchia il 29 dicembre 1941 » 74 »
54. Capurso Lucio, nato a Rimini il 30 luglio 1940 » 74 »
55. De Luca Sergio, nato a Cosenza l'11 ottobre 1934 » 74 »
56. Fetta Rosella Francesca, nata a Savona il 3 settembre 1941 » 74 »
57. Gaeta Achille, nato a Contrada il 29 agosto 1938 » 74 »
58. Mazza Mattia, nato a Torre del Greco il 23 ottobre 1940 » 74 »
59. Orlandini Giuseppina, nata a Roma il 15 agosto 1942 » 74 »
60. Pellicano Giovanni, nato a Reggio Calabria il 1° luglio 1940 » 74 »
61. Tozzi Vittorio, nato a Napoli il 16 luglio 1938 » 74 »
62. Trotta Maria, nata a Gravina il 30 ottobre 1940 » 74 »
63. Addesso Giovanni, nato a Salvitelle il 6 ottobre 1938 » 73 »
64. Biddau Adolfo, nato a Genova il 13 ottobre 1935 » 73 »
65. Caffarini Giancarlo, nato a Roma il 2 febbraio 1940 » 73 »
66. Carlizzi Guglielmo, nato a Roma il 28 febbraio 1939 » 73 »
67. Ciavarella Nicola, nato a Mola di Bari l'11 dicembre 1940 » 73 »
68. De Muro Pierina, nata ad Arzachena il 12 aprile 1941 » 73 »
69. Faranda Mario, nato a Messina il 24 maggio 1934 » 73 »
70. Ingenito Adriana, nata a Gragnano il 30 luglio 1942 » 73 »
71. Lofaro Arcangelo, nato a Marcellinara il 1° maggio 1941 » 73 »
72. Odifreddi Maria Teresa, nata a Imola il 27 settembre 1937 » 73 »
73. Piaserico Pierluigi, nato a Monteviale l'11 agosto 1941 » 73 »
74. Agostini Augusto, nato a Taranto il 1° gennaio 1935 » 72 »
75. Alecu Lucio Maria, nato a Roma il 4 agosto 1943 » 72 »
76. Bancilhon Letizia, nata a Roma il 6 settembre 1935 » 72 »
77. Belviso Renato, nato a Bari il 23 novembre 1942 » 72 »
78. Carollo Oscar, nato a Palermo il 19 dicembre 1938 » 72 »
79. Giudiceandrea Paolo, nato a Roma il 29 agosto 1933 » 72 »
80. Lombardo Corradina, nata a Pachino il 1° dicembre 1938 » 72 »
81. Mariani Marzio, nato a Savona il 18 aprile 1940 » 72 »
82. Martini Carla, nata a Roma il 1° maggio 1928 » 72 »
83. Miranda Davide Carmine, nata a Pesco Sannita il 25 febbraio 1944 » 72 »
84. Pugina Paolo, nato a Rovigo il 26 dicembre 1942 » 72 »
85. Ruggieri Filippa Serena, nata a Roma il 25 maggio 1942 » 72 »
86. Santoro Silvia, nata a Roma il 29 settembre 1943 » 72 »
87. Savoia Marinella, nata a Riolo Bagni il 14 novembre 1943 » 72 »
88. Boni Paola, nata a Castel Guelfo il 28 agosto 1943 » 71 »
89. Cicatelli Paolo, nato a Salerno il 9 marzo 1938 » 71 »
90. De Vita Gelsomino Annibale, nato a Bagnoli del Trigno il 13 settembre 1942 » 71 »
91. Di Lauro Salvatore, nato a Napoli il 29 gennaio 1940 » 71 »

92. Ferrari Luigi, nato a Cremona il 13 luglio 1939 punti 71 su 100
93. Musmeci Michele, nato ad Acireale il 19 luglio 1941 » 71 »
94. Pescarmona Gian Piero, nato a Paesana il 30 dicembre 1943 » 71 »
95. Sacchetti Giuseppina, nata a Bari l'11 gennaio 1935 » 71 »
96. Spina Giuseppe, nato a Catona il 5 febbraio 1934 » 71 »
97. Allevato Francesco, nato a Cerenzia il 23 dicembre 1938 » 70 »
98. Ambesi Impiombato Francesco Saverio, nato a Palmi il 14 settembre 1944 » 70 »
99. Andreis Elisa, nata a Desenzano del Garda il 25 dicembre 1927 » 70 »
100. Antonuccio Orazio, nato ad Avola il 9 gennaio 1940 » 70 »
101. Aureli Giovanni, nato a Bologna il 13 ottobre 1940 » 70 »
102. Babini Dante, nato a Faenza il 12 dicembre 1939 » 70 »
103. Banzola Donatella, nata a Faenza il 20 ottobre 1941 » 70 »
104. Barraco Giuseppe, nato a Salemi il 31 ottobre 1937 » 70 »
105. Bellodi Lilia, nata a Concordia il 15 giugno 1935 » 70 »
106. Bosia Amalia, nata a Torino il 23 gennaio 1941 » 70 »
107. Brizzi Maria Pia, nata a Parma il 23 marzo 1941 » 70 »
108. Cafarelli Virginia, nata ad Aidussina il 20 settembre 1933 » 70 »
109. Ceddia Tommaso, nato a Leporano il 19 maggio 1941 » 70 »
110. Cerolini Rita, nata a Civitanova Marche il 16 giugno 1943 » 70 »
111. Chiarenza Dora, nata ad Acireale il 5 agosto 1936 » 70 »
112. Craca Rita, nata a Trani il 1° luglio 1937 » 70 »
113. Cuboni Andrea, nata a Milano il 17 settembre 1941 » 70 »
114. De Toffoli Alessandro, nato a Venezia il 28 giugno 1939 » 70 »
115. D'Orazi Luisa, nata a Bologna il 15 gennaio 1940 » 70 »
116. Di Vincenzo Antonio, nato ad Arzano il 24 agosto 1943 » 70 »
117. Emanuele Antonio Maria, nato a S. Salvatore di Fitalia il 22 maggio 1940 » 70 »
118. Fantola Maddalena, nata a Cagliari il 21 luglio 1937 » 70 »
119. Ferraro Teresa, nata a S. Giuseppe Vesuviano il 15 luglio 1937 » 70 »
120. Finocchiaro Mario, nato a Catania il 21 ottobre 1941 » 70 »
121. Furcas Fausto, nato a Sini il 5 ottobre 1936 » 70 »
122. Galleri Costanza Maria, nata a Bologna il 15 aprile 1936 » 70 »
123. Guariento in Sartoni Aurelia, nata a Mantova il 7 luglio 1937 » 70 »
124. Lanza Giancarlo, nato a Venezia l'11 dicembre 1943 » 70 »
125. Macchiarella Gioacchino, nato a Palermo il 6 gennaio 1942 » 70 »
126. Magrassi Mario, nato a Villalvernia il 29 febbraio 1936 » 70 »
127. Mameli Goffredo, nato a Livorno il 30 agosto 1935 » 70 »
128. Marchetti Cesare, nato a Roma il 21 giugno 1941 » 70 »
129. Marchiello Antonio, nato a Napoli il 16 giugno 1936 » 70 »
130. Mattei Fiammetta, nata a Venezia il 19 dicembre 1938 » 70 »
131. Mazzetti Bruna, nata a Roma l'8 dicembre 1931 » 70 »
132. Mendicino Filippo, nato a Cosenza l'11 marzo 1931 . . . . » 70 »
133. Milone Sabatino, nato a Celano il 25 febbraio 1939 punti 70 su 100
134. Mira Antonio Maria Giuseppe, nato a Siculiana il 29 maggio 1940 » 70 »
135. Neri Igino, nato a Marsciano il 10 marzo 1937 » 70 »
136. Neri Pieranna, nata a Siena il 22 novembre 1941 » 70 »
137. Pantano Emanuele, nato a Noto il 1° dicembre 1942 » 70 »
138. Pich Pier Giorgio, nato a Torino l'11 agosto 1942 » 70 »
139. Polistena Alberto, nato a Roma il 16 dicembre 1941 » 70 »
140. Provini Luciano, nato a Piacenza il 22 maggio 1935 » 70 »
141. Randazzo Adele Rita, nata a Catania il 23 gennaio 1940 » 70 »
142. Rega Carmela, nata ad Atripalda il 22 luglio 1940 » 70 »
143. Ricci Lucia, nata a Lugo di Romagna il 7 novembre 1933 » 70 »
144. Ruschena Severina, nata ad Alessandria l'11 maggio 1935 » 70 »
145. Serni Umberto, nato a Empoli il 18 agosto 1940 » 70 »
146. Stefoni Sergio, nato ad Ascoli Piceno il 20 febbraio 1944 » 70 »
147. Staffa Carlo, nato a Harrar il 10 ottobre 1941 » 70 »
148. Staderini Violante, nata a S. Giovanni Valdarno il 27 luglio 1937 » 70 »
149. Stella Dario, nato ad Asiago il 31 agosto 1932 » 70 »
150. Tedesco Sara, nata a Torrecuso il 17 dicembre 1937 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9786)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a tre posti di vice calcolatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;

Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice calcolatore in prova (ex coeff. 202) nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica o scientifica;
diploma di abilitazione magistrale;
diploma di abilitazione tecnica a qualsiasi indirizzo: agrario, industriale, commerciale, nautico, per geometri;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato « A »), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comune del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente art. 3.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelle invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Gli esami consistono in:

a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, intesa anche ad accertare l'attitudine dei candidati all'interpolazione su tavole numeriche;

b) una prova orale sul programma di matematica della maturità classica con particolare riguardo all'algebra e alla trigonometria piana.

I candidati possono anche essere sottoposti, su loro richiesta, oppure per decisione della commissione esaminatrice, ad una prova grafica di disegno e ad una prova pratica con una macchina calcolatrice.

La prova scritta e la prova orale del concorso hanno luogo in Roma. La prova scritta si svolge nel giorno e nei locali che verranno indicati con apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la valutazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto in quella orale e quello riportato nella prova pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata, secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta legale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti, che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1971
Registro n. 55, *foglio n.* 387

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. l . sottoscritt . . . . (*A*), nat . a . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso per esami a quattro posti di vice calcolatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, indetto con decreto ministeriale in data 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1971, registro n. 55, foglio n. 387, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 9 novembre 1971.

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (*B*) . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*C*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*D*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*E*);

6) di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*F*);

7) di non essere stat . destituit . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat . dichiarat . decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . (*G*).

. l . sottoscritt . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: . . . . (*H*), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (*I*).

Luogo e data . . . . .

Firma (*L*)

. . . .

(*A*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome propri.

(*B*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali debbono indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*C*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*D*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*E*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado, di cui all'art. 2, punto *a*), del bando di concorso.

(*F*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*G*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*H*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*I*) Coloro che abbiano superato il 40° anno di età debbono indicare i titoli che diano loro diritto all'elevazione di tale limite.

(*L*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(9744)

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferma del presidente della commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantacinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969, registro n. 48, foglio n. 86, con il quale venne indetto un concorso per titoli a cinquantacinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1970, registro n. 45, foglio n. 351, con il quale il generale di Corpo d'armata s.p. « a disp. » Guarini Antonio è stato nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Considerato che il suddetto ufficiale generale sarà collocato in ausiliaria, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 26 maggio 1971;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato, altresì, che l'anzidetta commissione giudicatrice ha già iniziato i lavori relativi al citato concorso e che i medesimi non potranno essere ultimati entro la data (26 maggio 1971) di collocamento in ausiliaria del generale Guarini;

Ritenuta, pertanto, la necessità di confermare l'ufficiale generale di cui trattasi nell'incarico di presidente della menzionata commissione giudicatrice, fino al totale compimento delle operazioni del concorso;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il generale di Corpo d'armata s.p. « a disp. » Guarini Antonio, collocato in ausiliaria a decorrere dal 26 maggio 1971, è confermato nell'incarico di presidente della commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantacinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa, nominata con decreto ministeriale 28 luglio 1970, di cui alle premesse, fino al totale compimento delle operazioni del concorso stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1971
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 367

(9710)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a nove posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16ª del 17 aprile 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1971, registro n. 14 Difesa, pers. civ. foglio n. 176, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a nove posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » specializzato.

(9682)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1534 e n. 1535 del 12 luglio 1971 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che a seguito di rinuncia dell'avente diritto si è resa vacante la condotta medica consorziata di Ripalta Cremasca-Ripalta Guerina;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione della predetta condotta al candidato che segue nella graduatoria di merito e visto l'ordine preferenziale indicato;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Andrea Lameri, nato a Castelleone il 24 agosto 1937, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziata tra i comuni di Ripalta Cremasca-Ripalta Guerina.

Il sindaco presidente del consorzio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cremona, addì 20 ottobre 1971

Il medico provinciale: BORROMEI

(9815)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3650 in data 31 dicembre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici, dal collegio ostetriche di Pesaro e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Pedace dott.ssa M. Antonietta, medico provinciale di 1ª classe;
Ventura dott. Michele, direttore di sezione della prefettura di Pesaro;
Perolo prof. Fernando, primario ostetrico dell'ospedale civile di Fano;
Pavoni prof. Antonio, primario ostetrico dell'ospedale civile di Pesaro;
Pongetti Ersilia, ostetrica condotta scelta a norma della legge n. 220 citata in premessa.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Ugo Ianniello, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'ospedale civile di Fano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo dei comuni interessati.

Pesaro, addì 18 ottobre 1971

Il medico provinciale: CAVINA

(9818)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4614 e n. 266 rispettivamente in data 13 novembre 1970 e 23 gennaio 1971, con i quali è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte medico-chirurgiche vacanti in questa provincia al 20 novembre 1969;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura di Pisa, dell'ordine dei medici della provincia di Pisa e da parte dei comuni interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonché l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1969 è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Marceca dott. Ignazio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Martucci dott. Filippo, vice prefetto ispettore della prefettura di Pisa;
Sicca prof. Giulio Tito, primario medico degli spedali riuniti di Santa Chiara di Pisa;
Togni prof. Giulio, primario chirurgo degli spedali riuniti Santa Chiara di Pisa;
Merlini dott. Vito, medico condotto.

Segretario:

Quaremba dott.ssa Angela Maria, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Essa avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 19 ottobre 1971

Il medico provinciale: CIOFFI

(9816)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1521/71 del 1° marzo 1971 con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1970;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 821;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 821, sulla disciplina dei concorsi sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui al citato proprio decreto n. 1521/71 del 1° marzo 1971;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pavia, dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Pavia e dai comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Tuosto dott. Domenico, direttore di sezione presso la prefettura di Pavia;
Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria;
Corsico prof. dott. Giuseppe, docente di ruolo di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Brusati dott. Vincenzo, veterinario condotto.

Segretario:

Carrato dott. Leonardo, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Pavia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio ed a quello dei comuni interessati.

Pavia, addì 16 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: MARAZZA

(9758)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1971, n. 15.

Provvidenze per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 3 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei comuni o consorzi di comuni e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, che intendano costruire, acquistare o completare opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica, può essere concesso un contributo rateale annuo costante, nella misura fino al 10 % della spesa ammessa, per la durata di anni dodici.

Nelle spese ammissibili a contributo può essere compresa quella per l'eventuale acquisto del terreno, necessario alla realizzazione dell'opera, dell'impianto o del servizio.

E' ammesso il cumulo del contributo regionale con altre provvidenze ottenute ai sensi di leggi regionali o statali, nei limiti della misura fissata al primo comma del precedente articolo.

Art. 2.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata alla giunta provinciale competente, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del progetto di massima, del preventivo di spesa e del piano finanziario.

Le giunte provinciali predispongono, per delega della Regione, entro i successivi due mesi un piano delle opere, impianti e servizi da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge, sulla base dei piani urbanistici provinciali e dei programmi di sviluppo economico delle province autonome, con l'indicazione, per ciascuna opera, del termine di presentazione del relativo progetto esecutivo.

Art. 3.

La concessione del contributo di cui al precedente articolo e la determinazione della spesa ammissibile sono disposte, per delega della Regione, con deliberazione della giunta provinciale competente, sulla base del progetto esecutivo.

Con la medesima deliberazione è stabilito il termine perentorio, non superiore ai tre anni, entro il quale l'opera deve essere ultimata.

Le opere, gli impianti ed i servizi ammessi al contributo regionale sono considerati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, urgenti ed indifferibili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1963, n. 15.

Art. 4.

Il contributo è corrisposto in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

Nel caso di accensione di mutuo presso un Istituto di credito, il contributo può essere corrisposto — nell'uguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — allo istituto mutuante, indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo stesso ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Art. 5.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dalle giunte provinciali deve essere inoltrata, entro quindici giorni dall'adozione, alla giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge o alle direttive di cui al precedente comma, trasmette le sue osservazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, alla giunta provinciale competente e, per conoscenza, all'organo di controllo di legittimità.

La giunta regionale può sempre sostituirsi alle giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo, alla giunta regionale che decide in via definitiva.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato, a carico dell'esercizio 1971, il limite d'impegno di lire 140 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 140 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1982.

All'onere di lire 140 milioni previsto per l'esercizio 1971 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Sul limite di impegno di cui al primo comma del presente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia autonoma di Trento L. 70.000.000;
a favore della provincia autonoma di Bolzano L 70.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 luglio 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1971, n. 16.

Nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione in base alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 3 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1971, l'ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spese della Regione in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1985.

Sul limite di impegno di cui al presente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento lire 100 milioni;
a favore della provincia di Bolzano lire 100 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni previsto per l'esercizio 1971, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 luglio 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1971, n. **17.**

Provvidenze per favorire il credito di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 3 *agosto* 1971).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1971, la spesa di lire 100 milioni per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli, singoli od associati, e alle cooperative agricole al fine di abbattere al 3 per cento il tasso di interesse annuo dei prestiti di conduzione, assunti presso gli istituti e gli enti esercenti il credito, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, numero 1760.

Art. 2.

Le modalità di erogazione dei prestiti agevolati di cui allo articolo precedente ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito sono regolati da apposita convenzione.

Nella convenzione dovrà stabilirsi:

che i prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti, singoli od associati ed alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;

che il tasso di interesse praticato dell'Istituto od Ente finanziatore non deve essere superiore a quello fissato con decreto ministeriale, previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo regionale deve corrispondere alla differenza tra il suddetto tasso e il 3 per cento a carico del beneficiario.

Art. 3.

Ai fini del controllo preventivo, gli istituti e gli enti convenzionati devono inviare all'Assessorato regionale per l'agricoltura, ad istruttoria ultimata, un elenco in duplice copia delle domande di prestito presentate con l'indicazione del relativo esito.

Gli elenchi devono contenere i nominativi dei richiedenti, l'estensione dell'azienda agricola, gli importi, le durate e le causali dei prestiti.

L'Assessorato regionale, assunte opportune informazioni, appone il visto sull'elenco a fianco delle richieste meritevoli del contributo regionale e restituisce un esemplare all'istituto o all'ente convenzionato.

Spetta all'Assessorato regionale effettuare gli opportuni controlli presso le aziende agricole beneficiarie.

Art. 4.

Alla liquidazione del contributo, nei limiti delle assegnazioni disposte con deliberazione della giunta regionale a favore di ciascun istituto od ente convenzionato, si provvede con decreto dell'Assessore regionale al quale è assegnata la materia della agricoltura, sulla base di appositi rendiconti, prodotti dall'istituto od ente medesimo, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità indicate nella convenzione di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

All'onere di lire 100 milioni per l'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 luglio 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1971, n. **18.**

Modifica della denominazione del comune di « Fiè/Völs », in quella di « Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 3 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di « Fiè/Völs », in provincia di Bolzano, è modificata in quella di « Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 luglio 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8963)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.